



***REGIONE LAZIO***  
***ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA***

***DIPARTIMENTO ECONOMICO ED OCCUPAZIONALE***  
***DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA***

***Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 17***  
***NORME PER LA TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA E LA GESTIONE***  
***PROGRAMMATA DELL'ESERCIZIO VENATORIO***

**CALENDARIO VENATORIO REGIONALE E**  
**REGOLAMENTO PER LA STAGIONE 2009-2010**  
**NEL LAZIO**

Il presente documento è composto da n. 7 pagine compresa la presente.

## *Titolo I – Stagione venatoria*

### *Articolo 1*

#### *(Stagione venatoria e giornate di caccia)*

1. La stagione venatoria ha inizio il 20 settembre 2009 e termina il 31 gennaio 2010 compresi, fatto salvo quanto previsto dal presente calendario venatorio.
2. Per l'intera stagione venatoria la caccia è consentita tre giorni per ogni settimana, che il titolare della licenza può scegliere fra quelli di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.
3. Ai sensi dell'Allegato B della DGR 363 del 16 Maggio 2008 e successive modifiche ed integrazioni, nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) è vietato l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante nei giorni di giovedì e domenica, nonché con l'eccezione della caccia agli ungulati, per i quali valgono le disposizioni contenute nel presente calendario venatorio.
4. Ai fini della previsione contenuta nel Piano Faunistico Venatorio Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 450/98, a partire dal 1 ottobre 2009 ad ogni cacciatore che ha la residenza anagrafica nel Lazio è consentito l'esercizio venatorio alla fauna selvatica migratoria, negli altri Ambiti territoriali di caccia (A.T.C.) ricompresi nel territorio regionale, per un numero complessivo di venti giornate, senza pagamento della quota d'iscrizione.

### *Articolo 2*

#### *(Giornata venatoria)*

1. L'esercizio venatorio è consentito da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto secondo gli orari di seguito indicati che tengono già conto del periodo in cui vige l'ora legale:

dal 20 settembre 2009	al 30 settembre 2009	dalle ore 6.00	alle ore 19.00	(ora legale)
dal 1° ottobre 2009	al 15 ottobre 2009	dalle ore 6.15	alle ore 18.40	(ora legale)
dal 17 ottobre 2009	al 24 ottobre 2009	dalle ore 6.30	alle ore 18.20	(ora legale)
dal 25 ottobre 2009	al 15 novembre 2009	dalle ore 5.45	alle ore 17.00	
dal 16 novembre 2009	al 30 novembre 2009	dalle ore 6.10	alle ore 16.45	
dal 2 dicembre 2009	al 14 dicembre 2009	dalle ore 6.25	alle ore 16.40	
dal 16 dicembre 2009	al 31 dicembre 2009	dalle ore 6.35	alle ore 16.45	
dal 2 gennaio 2010	al 14 gennaio 2010	dalle ore 6.35	alle ore 16.55	
dal 16 gennaio 2010	al 31 gennaio 2010	dalle ore 6.30	alle ore 17.15	

2. Fa eccezione la caccia alla specie beccaccia (*Scolopax rusticola*) che inizia alle ore 8.00 e termina mezz'ora prima degli orari di cui al comma 1, con le limitazioni di calendario e di giornate indicate all'articolo 7, commi 1 e 5.

## *Titolo II – Esercizio della caccia*

### *Articolo 3*

#### *(Modalità e forme di caccia)*

1. L'esercizio venatorio è consentito, dal 20 settembre 2009 al 31 gennaio 2010 compresi, nelle forme previste dalla legge regionale n.17/95, art. 30 comma 1. L'esercizio venatorio in forma vagante è

consentito anche con l'ausilio del cane. Dal 2 gennaio 2010 al 31 gennaio 2010, l'uso del cane da seguita è consentito esclusivamente nei casi previsti nei seguenti comma 2 e 3.

2. Il Presidente della Provincia può disporre dal 2 gennaio al 31 gennaio 2010, stabilendone le modalità, l'uso dei cani da seguita a squadre autorizzate per la caccia alla volpe, esclusivamente nei territori ove è consentita la caccia in forma programmata o a gestione privata e non interessati dalle azioni di immissione di fauna selvatica a scopo di ripopolamento.
3. L'esercizio venatorio in forma vagante con l'ausilio del cane da seguita è consentito dal 2 gennaio 2010 al 31 gennaio 2010 compresi, limitatamente al periodo di caccia alla specie cinghiale (*Sus scrofa*), stabilito dalla singole Province ai sensi del successivo articolo 7 comma 2.
4. La preparazione degli appostamenti temporanei di caccia non deve essere effettuata mediante taglio di piante da frutto o, comunque, d'interesse economico, salvo che non si tratti di residui della potatura, né con l'impiego di parti di piante appartenenti alla flora spontanea protetta di cui alla Legge Regionale 19 settembre 1974, n. 61.
5. Gli appostamenti temporanei non possono essere installati prima di tre ore dall'inizio dell'orario di caccia stabilito al precedente articolo 2, comma 1, il sito dell'appostamento temporaneo al termine dell'azione di caccia deve essere liberato del materiale usato a cura di colui che ne ha fruito.
6. Il cacciatore è tenuto alla raccolta dei bossoli delle cartucce sparate. E' altresì tenuto, prima di lasciare l'appostamento, alla raccolta dei bossoli intorno al sito usato.
7. Non è consentito l'esercizio venatorio in forma vagante a meno di 200 metri da ogni appostamento temporaneo di caccia, quando il medesimo sia in effettivo servizio.
8. Non è consentito installare un appostamento temporaneo di caccia a meno di 100 metri da un altro appostamento temporaneo di caccia.
9. Non è consentita la posta serale e mattutina alla beccaccia (*Scolopax rusticola*), la posta serale alla lepre (*Lepus europaeus*) né la caccia da appostamento sotto qualsiasi forma al beccaccino (*Gallinago gallinago*).

#### Articolo 4 (Carniere giornaliero)

1. Per ogni giornata di caccia consentita, ciascun cacciatore non potrà abbattere complessivamente più di due capi fra quelli appartenenti alle sottoelencate specie di fauna selvatica, e comunque con i limiti indicati a fianco di ciascuna specie:

cinghiale ( <i>Sus scrofa</i> )	1 capo
coniglio selvatico ( <i>Oryctolagus cuniculus</i> )	2 capi
lepre comune ( <i>Lepus europaeus</i> )	1 capo
fagiano ( <i>Phasianus colchicus</i> )	2 capi
beccaccia ( <i>Scolopax rusticola</i> )	2 capi

2. Per le specie consentite a norma del presente calendario, per ogni giornata di caccia, il carniere di ciascun titolare di licenza di caccia non può superare il limite complessivo di venti capi, compresi quelli di cui al comma 1, di cui non più di dieci capi tra quaglie (*Coturnix coturnix*) e tortore (*Streptopelia turtur*), non più di dieci capi tra palmipedi e trampolieri, non più di dieci capi di folaghe (*Fulica atra*), non più di dieci capi di colombacci (*Columba palumbus*).

3. Per l'intera stagione venatoria 2009/2010, a ciascun cacciatore è consentito abbattere complessivamente non più di cinque lepri comuni (*Lepus europaeus*), non più di venti beccacce (*Scolopax rusticola*), non più di dieci fagiani (*Phasianus colchicus*).
4. Nelle aziende faunistico venatorie, il prelievo venatorio, per le specie determinanti il proprio indirizzo faunistico e comunque ricomprese negli elenchi di cui al successivo articolo 7 comma 1 fatto salvo quanto disposto al successivo comma 6 del medesimo articolo, è attuato secondo le previsioni contenute nei piani di prelievo annuali approvati dalla Provincia, senza limite di carniere giornaliero. Per le specie non determinanti l'indirizzo faunistico il prelievo venatorio è attuato secondo le limitazioni previste dal presente Calendario Venatorio.
5. Nelle aziende agri-turistico venatorie sono consentiti l'immissione e l'abbattimento, per tutta la stagione venatoria, di fauna selvatica delle specie riprodotte in allevamento artificiale ricomprese nell'elenco di cui all'art. 34, comma 1, della L. R. 17/95, senza limiti di carniere.

#### *Articolo 5*

##### *(Addestramento e allenamento dei cani)*

1. L'addestramento e l'allenamento dei cani è consentito, senza possibilità di sparo, dal 30 agosto 2009 al 17 settembre 2009 compresi, dal sorgere del sole alle ore 19.00, fatto salvo quanto previsto alla legge regionale n. 17/95, art.17, commi 3 e 7-bis come introdotto dall'art. 69 della legge regionale n. 11/2004, nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, nei terreni liberi da colture in atto o incolti, per i quali non sussista il divieto di caccia. L'addestramento non è comunque consentito a distanza inferiore a mt. 500 da zone di tutela faunistica. La stessa attività può essere sospesa con provvedimento della Provincia per particolari ragioni di tutela e di incremento della fauna selvatica.
2. Per le Zone di Protezione Speciale (ZPS) il periodo di addestramento ed allenamento di cui al comma 1 è quello che va dal 2 settembre 2009 al 17 settembre 2009 compreso.

#### *Articolo 6*

##### *(Tesserino venatorio regionale)*

1. Per esercitare la caccia, il cacciatore deve essere munito del tesserino venatorio, valido su tutto il territorio nazionale.
2. Ai sensi dell'articolo 20, della L. R. n. 17/95, il tesserino venatorio viene rilasciato dalla Provincia di residenza anche per il tramite dei comuni.
3. E' cura del titolare del tesserino che, all'inizio della stagione venatoria, vengano registrate sullo stesso la forma di caccia prescelta in via esclusiva, gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) attribuiti, sia regionali che extraregionali e l'eventuale appartenenza a squadra di caccia al cinghiale.
4. Il cacciatore giornalmente, all'inizio dell'esercizio della propria attività venatoria, come definito ai commi 2 e 3 dell'art. 12 della Legge 157/92, dovrà marcare la giornata di caccia, utilizzando penna ad inchiostro indelebile, negli appositi spazi del tesserino venatorio, l'Ambito Territoriale di Caccia (ATC) o l'Istituto faunistico privato o la fruizione del pacchetto delle giornate consentite ai sensi dell'articolo 1, comma 4. Deve essere altresì indicato, dopo l'abbattimento, ogni capo di selvaggina stanziale e, al termine della giornata di caccia, il numero complessivo dei capi di selvaggina migratoria abbattuti. Il cacciatore deve riportare nella tabella "RIEPILOGO DEI CAPI PRELEVATI NELLA STAGIONE VENATORIA 2009 – 2010", a fine di ogni mese di caccia, il numero dei capi prelevati distinti per specie e a fine stagione venatoria il numero totale dei capi prelevati distinti per specie.
5. Il cacciatore che si avvale delle cinque giornate di caccia alla beccaccia (*Scolopax rusticola*) nel mese di gennaio 2010 di cui al successivo art. 7, comma 5, dovrà apporre nel proprio tesserino venatorio,

all'inizio dell'esercizio della propria attività venatoria in ognuna di dette giornate, una X nella colonna grigia - non intestata ad alcuna specie - dello spazio riservato al "prelievo migratoria" in corrispondenza della giornata di calendario utilizzata.

6. Il cacciatore dovrà indicare per tutta la stagione venatoria, dopo ogni abbattimento, i capi della specie beccaccia (*Scolopax rusticola*) prelevati, nell'apposito spazio riservato del tesserino venatorio.
7. Il deposito dei capi deve essere indicato sul tesserino venatorio mediante l'apposizione di un cerchio attorno alla X che contrassegna l'abbattimento del capo, così come indicato nel tesserino venatorio.
8. Il tesserino venatorio è mezzo di controllo delle quantità e delle specie prelevate.
9. Ai sensi della L.R. 17/95, art. 20 comma 6, il tesserino venatorio deve essere restituito al comune, tramite il quale è stato rilasciato, entro e non oltre il 31 marzo 2010. La mancata o tardiva riconsegna del tesserino venatorio comporta l'applicazione della sanzione di cui alla L.R. 17/95, art. 47 comma 2.

### *Titolo III – Calendario venatorio*

#### *Articolo 7*

#### *(Periodi di caccia e specie cacciabili)*

1. Durante la stagione venatoria di cui al precedente articolo 1, comma 1, l'esercizio venatorio è consentito nei periodi e per le specie di selvaggina di seguito indicati:
  - a) Specie cacciabili dal 20 settembre 2009 al 31 dicembre 2009:  
allodola (*Alauda arvensis*), coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*), fagiano (*Phasianus colchicus*), merlo (*Turdus merula*), quaglia (*Coturnix coturnix*), tortora (*Streptopelia turtur*).
  - b) Specie cacciabili dal 20 settembre 2009 al 31 gennaio 2010:  
alzavola (*Anas crecca*), beccaccino (*Gallinago gallinago*), canapiglia (*Anas strepera*), cesena (*Turdus pilaris*), codone (*Anas acuta*), colombaccio (*Columba palumbus*), cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), fischione (*Anas penepole*), folaga (*Fulica atra*), frullino (*Lymnocyptes minimus*), gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), gazza (*Pica pica*), germano reale (*Anas platyrhynchos*), ghiandaia (*Garrulus glandarius*), marzaiola (*Anas querquedula*), mestolone (*Anas clypeata*), moretta (*Aythya fuligula*), moriglione (*Aythya ferina*), pavoncella (*Vanellus vanellus*), porciglione (*Rallus aquaticus*), tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), tordo sassello (*Turdus iliacus*), volpe (*Vulpes vulpes*).
  - c) Specie cacciabili dal 20 settembre 2009 al 10 dicembre 2009:  
lepre (*Lepus europaeus*).
  - d) Specie cacciabili dal 15 ottobre 2009 al 31 gennaio 2010:  
beccaccia (*Scolopax rusticola*).
  - e) Specie cacciabili dal 1° novembre 2009 al 31 gennaio 2010:  
cinghiale (*Sus scrofa*).
  - f) Specie cacciabile dal 20 settembre 2009 al 31 dicembre 2009:  
starna (*Perdix perdix*) nelle aziende faunistiche venatorie che riportano tale specie nell'indirizzo faunistico secondo le previsioni contenute nei piani di prelievo annuali approvati dalla Provincia. Il prelievo venatorio è condizionato alla esistenza e consistenza in ciascuna azienda di popolazioni della specie in grado di autoriprodursi in assenza di immissioni.

2. Le Province, nell'ambito del regolamento di cui all'articolo 34 comma 13 della L.R. n. 17/1995, possono anticipare l'esercizio venatorio alla specie cinghiale (*Sus scrofa*) a partire dal 1° ottobre 2009 compreso, nel rispetto dell'arco temporale di cui all'articolo 18 commi 1 e 2 della Legge n.157/1992. I Presidenti delle Province possono altresì autorizzare e disciplinare quanto previsto dal medesimo art. 34, al comma 14.
3. Le Province, sentiti i Comitati di gestione degli A.T.C. interessati, in relazione a valutazioni sulle consistenze faunistiche o a particolari condizioni locali, possono anticipare, sul territorio degli A.T.C., la chiusura alle specie: fagiano (*Phasianus colchicus*) e lepore comune (*Lepus europaeus*).
4. Il prelievo della specie fagiano (*Phasianus colchicus*) è consentito dal 20 settembre 2009 al 31 gennaio 2010 nelle aziende faunistiche venatorie che riportano tali specie nell'indirizzo faunistico secondo le previsioni contenute nei piani di prelievo annuali approvati dalla Provincia. Nelle aziende agri-turistiche venatorie il prelievo è consentito nel medesimo periodo.
5. Il prelievo della specie beccaccia (*Scolopax rusticola*) nel periodo dal 15 ottobre 2009 al 31 dicembre 2009 è consentito per tre giornate settimanali a scelta del cacciatore ferme restando le giornate di silenzio venatorio; nel periodo dal 2 gennaio 2010 al 31 gennaio 2010 il prelievo è consentito per complessive cinque giornate, da determinarsi a scelta del cacciatore nel rispetto del massimo delle tre giornate settimanali prescritte dalla legge regionale n.17/95, art. 34, comma 5.
6. Il prelievo delle specie: capriolo (*Capreolus capreolus*), cervo (*Cervus elaphus*), daino (*Dama dama*) e muflone (*Ovis musimon*) è consentito esclusivamente nelle aziende faunistiche venatorie che riportano tali specie nell'indirizzo faunistico dal 1 ottobre 2009 al 30 novembre 2009, nei limiti previsti da specifico piano approvato dalla Provincia competente per territorio ai sensi della D.G.R. n. 6091 del 29/12/1999.
7. Salvo quanto previsto al comma 6, il prelievo degli ungulati (cinghiale escluso) può essere effettuato solo nella forma della caccia di selezione. Detta attività può essere autorizzata, ai sensi dell'art. 34, comma 2 della L.R. n. 17/1995 e della L.R. n. 14/99, a partire dal 1 agosto 2009, nel rispetto dell'arco temporale stabilito dall'articolo 18, comma 2 della Legge n. 157/1992, dalle Province con l'approvazione, previo parere dell'ISPRA, di adeguati piani di abbattimento ponderati sulla base di appositi censimenti. Le Province inoltre predispongono l'elenco nominativo dei soggetti che, a seguito della frequentazione di un apposito corso organizzato dalle Province stesse, sono autorizzati ad esercitare la caccia di selezione.
8. Nelle aziende faunistiche venatorie, per la caccia di cui al comma 6, si applicano le disposizioni dell'articolo 16 del disciplinare di funzionamento approvato con la D.G.R. n. 6091 del 29/12/1999.

*Articolo 8  
(Deroghe)*

1. Le Province, nel periodo compreso fra il 2 gennaio 2010 ed il 31 gennaio 2010, possono introdurre, con giustificate motivazioni, regolamentandole, ulteriori limitazioni alle modalità di caccia alla fauna selvatica migratoria.
2. Ai sensi dell'art. 34, comma 2 della L. R. n. 17/1995, acquisito il parere dell'ISPRA e del C.T.F.V.R., con successivo provvedimento, potranno essere modificati, per le specie di cui al precedente articolo 7, i periodi di caccia e quello per l'addestramento e l'allenamento dei cani.
3. Ai sensi dell'art. 18, comma 6 della Legge n. 157/1992 e ai sensi dell'art. 34 comma 8 della L. R. n. 17/1995, nel periodo che va dal 1 ottobre al 30 novembre 2009, fermo restando il divieto di caccia nei giorni di martedì e venerdì e fermo restando il numero massimo complessivo di giornate a disposizione per l'intera stagione venatoria, è consentito ad ogni cacciatore, per la caccia da appostamento alla fauna selvatica migratoria, di usufruire, nell'A.T.C. di residenza venatoria, nell'ambito della medesima

settimana, di cinque giornate di caccia. Il cacciatore, nel medesimo periodo, se intende esercitare la caccia da appostamento alla fauna selvatica migratoria per cinque giornate di caccia, deve barrare, all'inizio della propria attività venatoria, sul proprio tesserino venatorio la giornata in corrispondenza della colonna "usufruisce 5 gg. migratoria"; se non intende esercitare questo tipo di caccia deve barrare la giornata in corrispondenza della colonna "non usufruisce 5 gg. migratoria".

Le Province organizzano adeguatamente la raccolta e l'analisi dei dati di carniere, riferiti alla fauna migratoria, secondo una scansione per decadi, nel periodo che va dal 1 ottobre al 30 novembre 2009. Tali dati devono essere trasmessi alla Direzione Regionale Agricoltura e all'Osservatorio Faunistico Regionale entro e non oltre il 31 maggio 2010.

#### *Titolo IV – Norme generali*

##### *Articolo 9 (Disposizioni particolari)*

1. Con separato provvedimento verrà regolamentata l'attività venatoria nell'area di protezione esterna al Parco Nazionale d'Abruzzo del Lazio e del Molise, versante laziale.

##### *Articolo 10 (Divieti)*

1. L'attività venatoria è soggetta ai divieti previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente, alle disposizioni regionali nonché del Piano Faunistico Venatorio Regionale di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 450/98 e successive modifiche ed integrazioni.

##### *Articolo 11 (Sanzioni)*

1. Ai trasgressori delle norme e delle disposizioni sull'attività venatoria si applicano le sanzioni previste dagli articoli 30, 31 e 32 della Legge 157/1992, dagli articoli 46, 47 e 48 della L. R. n. 17/1995 e dall'art. 4 della L.R. n. 3/2002.

##### *Articolo 12 (Disposizioni finali)*

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, vigono le norme di cui alla L.R. n. 17/1995 e successive modifiche ed alla Legge n. 157/1992.